



*Il Capo di Gabinetto  
del Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
GAD/2004/1900/MIX*

223 RD  
4/3/04

1 MAR. 2004

Dr. Carlo Ferroni  
ANCE  
Via G.A. Guattani 16  
00161 ROMA

Oggetto: Terre e rocce da scavo.

Egr. Dr. Carlo Ferroni,

in riferimento alla vostra lettera in data 25 febbraio 2004, riteniamo corretta l'interpretazione da voi data all'applicazione dell'articolo 1, commi 17 - 19 della legge 443/2001, così come modificata dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306.

Al fine di pervenire rapidamente e senza inutili ritardi ed aggravii al prescritto parere dell'ARPA, con esclusione degli scavi effettuati su siti sottoposti a bonifica, le analisi di verifica della rispondenza alla legge 471/1999 sono necessarie nel caso in cui nelle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate sostanze inquinanti.

Qualora, sulla base di quanto indicato nell'attestazione dell'operatore, si faccia esclusivo ricorso a mezzi meccanici, tali analisi non sono richieste.

L'indicazione della destinazione finale del materiale di scavo deve invece essere necessariamente effettuata da chiunque effettui lo scavo.

Prof. Paolo Togni

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Prot. n. 16 C.6/v  
Direzione Mercato Privato

Rif. Vs.

Spett.le Gabinetto del  
Ministro dell'Ambiente e  
tutela del territorio  
Viale C. Colombo, 44  
00147 ROMA

Roma, 25 febbraio 2004

Oggetto: applicazione art. 1 commi 17 - 19  
legge 21 dicembre 2001 n. 443  
rocce e terre da scavo.

Con la presente si chiede una valutazione in merito all'applicazione dell'art. 1 commi 17 - 19 della legge 443/01 come recentemente modificata dall'art. 23 della legge 31 ottobre 2003 n. 306 "Legge Comunitaria 2003".

Tale disposizione mantiene la possibilità di riutilizzo delle rocce e terre da scavo per l'esecuzione di determinate opere, ma introduce un elemento di novità e cioè che il riutilizzo sia già previsto nella VIA dell'opera, ovvero secondo modalità previste nel progetto approvato dall'ARPA.

L'esperienza maturata in questi primi mesi di applicazione della integrazione normativa evidenzia numerose difficoltà a livello locale causate da impossibilità da parte delle ARPA regionali di fornire pareri compatibili con le attività in essere.

In via preliminare si richiama l'attenzione sull'esclusione delle rocce e terre da scavo prevista dagli articoli 7, comma 3 lett. b) e dall'art. 8 comma 1 lett. f) bis) del D.Lgs. 22/97 dall'applicazione della normativa per i rifiuti a condizione che questi materiali siano reimpiegati per una serie determinata di lavorazioni e cioè reinterri, riempimenti, rilevati e macinati.

Il regime delle esclusioni dalla normativa per i rifiuti si applica anche nel caso in cui le rocce e terre da scavo siano contaminate con le sostanze impiegate per l'attività di scavo e pone la condizione che la concentrazione di sostanze inquinanti nell'intera massa derivante dallo scavo non superi i limiti di cui all'allegato 1, tabella 1, colonna B, del DM 471/99, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

# ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

A giudizio dell'ANCE nel caso in cui, per effetto delle tecnologie utilizzate per lo scavo, non si verifichi alcuna contaminazione od inquinamento, non risulta necessaria alcuna analisi che accerti il non superamento dei suddetti limiti.

A parere dell'ANCE la attestazione da parte di chi effettua l'attività di scavo di operare con l'ausilio di mezzi meccanici e di non utilizzare alcuna sostanza inquinante, accompagnata dall'indicazione della destinazione finale del materiale da scavo potrebbe facilitare e rendere quindi conforme alla normativa vigente il prescritto parere dell'ARPA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Ferroni

